



Comune di Padenghe sul Garda
PROVINCIA DI BRESCIA



**ATTO DI INDIRIZZO A VALENZA GENERALE
SUGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI
TECNICHE,
ARTICOLI 1, 15 E 45 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.36 DEL 31 MARZO 2023 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

(approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 24/02/2026)

SOMMARIO

PREMESSE.....	2
CAPO I - PRINCIPI GENERALI	5
Articolo 1 - Oggetto e finalità	5
Articolo 2 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche	5
Articolo 3 - Destinatari.....	7
Articolo 4 - Gruppo di lavoro.....	11
Articolo 5 - Limite soggettivo dell’incentivo.....	12
Articolo 6 - Esclusione dalla disciplina dell’incentivo	13
Articolo 7 - Quota del 20 per cento.....	13
CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI	14
Articolo 8 - Graduazione della misura incentivante.....	14
Articolo 9 - Disciplina delle varianti.....	14
Articolo 10 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro	15
CAPO III - Incentivo per servizi e forniture.....	16
Articolo 11 - Graduazione della misura incentivante.....	16
Articolo 12 - Disciplina delle varianti.....	16
Articolo 13 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro	17
CAPO IV– Incentivo per concessioni lavori servizi e forniture e Partenariato Pubblico Privato (PPP).....	18
Articolo 14 - Graduazione della misura incentivante.....	18
Articolo 15 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	19
CAPO V - Norme comuni	19
Articolo 16 - Principi in materia di valutazione	19
Articolo 17 - Attività articolate e singole.....	20
Articolo 18 - Assegnazioni coincidenti di più attività.....	20
Articolo 19 - Maturazione dell’incentivo.....	20
Articolo 20 - Accertamento delle attività svolte	21
Articolo 21 - Riduzione dell’incentivo in caso di incremento di costi o tempi di esecuzione	22
Articolo 22 - Quantificazione definitiva dell’incentivo	23
Articolo 23 - Liquidazione dell’incentivo	24
Articolo 24 - Liquidazione dell’incentivo personale dirigenziale.....	24
Articolo 25 – Quote non distribuite.....	25
CAPO VI - Incentivi per la CUC.....	25
Articolo 26 – Incentivi per il personale della Centrale Unica di Committenza	25
CAPO VII - Norme Finali	25
Articolo 27 - Approvazione e proprietà degli elaborati	25
Articolo 28 - Entrata in vigore norma di rinvio e abrogazioni.....	26

Allegati:

- Tabella A - Lavori
- Tabella B - Servizi e Forniture

PREMESSE

Il presente atto di indirizzo è stato elaborato in ossequio ai principi stabiliti dal Codice dei Contratti a partire dal “**Principio del risultato**” previsto all’articolo 1 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36.

Per il legislatore, infatti: “*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono **il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione** con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.*

Inoltre “*Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:*

- a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;*
- b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.*

Il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (c.d. “*decreto correttivo*”) ha, poi, apportato correzioni ed integrazioni al Codice, ritenute necessarie ed opportune a seguito della prima applicazione delle norme.

In particolare, per quanto qui di interesse, le modifiche apportate hanno riguardato:

- a) l’ambito dei soggetti ai quali possono essere riconosciuti gli incentivi;
- b) l’ambito oggettivo di applicazione dell’incentivo, riguardante le attività tecniche incentivabili, con integrazione dell’allegato I.10 e la definizione delle procedure che rientrano nell’ambito di applicazione dell’incentivo, attraverso le integrazioni all’articolo 32 dell’allegato II.14, riguardante l’individuazione delle forniture e dei servizi considerati di particolare importanza.

Per quanto concerne, poi, l’ambito soggettivo, la nuova formulazione della norma apre all’applicazione delle disposizioni sugli incentivi alla dirigenza, in quanto il decreto correttivo ha modificato l’art. 45 del Codice, sostituendo, al comma 2, la parola “*dipendenti*” con “*personale*” ed essendo stata, inoltre, abrogata la precedente previsione secondo la quale “*le disposizioni del comma 2 e non si applicano al personale con qualifica dirigenziale*”.

Tale lettura è stata poi espressamente confermata dalla successiva rimodulazione del citato art. 45, il cui comma 4, modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, stabilisce, al secondo periodo, che “*L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste per i rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico.*”.

Il Ministero dell’Interno, in data 12 settembre 2025, ha adottato un Decreto Ministeriale, (sottoposto al controllo di legittimità della Corte dei Conti ed ammesso a registrazione con atto n.4048 del 20.10.2025) con il quale ha approvato l’atto di indirizzo a valenza generale per il personale del Ministero dell’interno in materia di incentivi alle funzioni tecniche, di cui agli articoli 1, 15 e 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 e successive modifiche ed integrazioni, che si è preso a riferimento, nella stesura del presente provvedimento, per i principi ivi espressi.

Successivamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite il servizio di supporto giuridico ha chiarito quanto segue:

- con parere n.3728 del 19 novembre 2025 ha precisato che *“l'erogazione dell'incentivo non possa prescindere dall'avvenuta stipula di un contratto. Tale presupposto consente l'eventuale erogazione "per fasi", con possibilità di liquidare la fase di programmazione, progettazione e affidamento, a condizione che l'ente l'abbia espressamente prevista nella disciplina relativa agli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (cfr. parere n. 3078/2024). Quanto sopra porta a escludere la possibilità di erogazione nel caso in cui la gara sia andata deserta”*;
- con parere 3944 dell'11.12.2025 ha precisato che *“il comma 4 (dell'art.45, del D. Lgs.36/2023) subordina l'erogazione dell'incentivo di cui al comma precedente all'accertamento e attestazione, ad opera del responsabile del servizio della struttura competente o da altro dirigente incaricato, dell'effettivo svolgimento, da parte del dipendente, delle specifiche funzioni tecniche". Sono, dunque, il responsabile di servizio preposto alla struttura competente o altro dirigente ad accertare e attestare le funzioni tecniche, dopo avere sentito il RUP. Al riguardo si veda anche il parere del Servizio Supporto Giuridico n. 3429/2025”*

In particolare per assicurare un'uniformità di trattamento in tutte le Aree, in tutti i servizi e in tutti gli uffici, si esplicitano i seguenti indirizzi.

DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente atto di indirizzo si riferisce agli appalti, alle concessioni ed ai partenariati pubblico-privati disciplinati dal Codice, nel caso in cui, per le procedure di affidamento di servizi e forniture, sia stato nominato il direttore dell'esecuzione.
2. Per le specifiche attività si rinvia a quanto disposto dai singoli CAPI del presente atto di indirizzo.

DESTINAZIONE DELLE RISORSE

1. Il Comune di Padenghe sul Garda, all'interno del quadro economico di ogni appalto riferito ad opere, lavori, servizi e forniture, prevede una quota sull'importo posto a base della procedura di affidamento, da destinare al pagamento degli incentivi alle funzioni tecniche e alle altre finalità di cui all'articolo 45 del Codice.
2. Per le specifiche attività si rinvia a quanto disposto dai singoli CAPI del presente atto di indirizzo.

INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DESTINATARIO DEGLI INCENTIVI E LORO RIPARTIZIONE NELL'AMBITO DELLA QUOTA DELL'80% - GRUPPO DI LAVORO

1. Il Dirigente/Responsabile di Area (appartenente all'Area delle Elevate Qualificazioni - EQ-) preposto alla struttura responsabile della procedura di affidamento o altro responsabile delegato (di seguito dirigente preposto), con il provvedimento di nomina del RUP o con distinto provvedimento, individua, sentito il RUP, nell'ambito dei dipendenti in servizio, anche con contratto di lavoro a tempo determinato, gli incaricati delle funzioni tecniche, per ogni singola procedura, identificando il ruolo di ciascuno, anche con riguardo all'attività dei collaboratori. I provvedimenti di nomina sono

soggetti agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 53 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165. È compito del RUP accertare ed attestare le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo. Il RUP provvede, inoltre, a formulare, al dirigente/Responsabile EQ preposto alla struttura competente o ad altro responsabile delegato, la proposta di liquidazione.

PROCEDURE INTERROTTE

1. Quando la procedura si interrompe definitivamente per cause non imputabili all'unità di personale, purché in un momento successivo al perfezionamento del provvedimento di approvazione del contratto, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e accertate dal RUP.

LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER FASI

1. La liquidazione degli incentivi avviene secondo la seguente tempistica:
 - a) le competenze maturate dal personale incaricato dell'attività di programmazione, progettazione e affidamento sono liquidate a seguito della sottoscrizione del contratto di affidamento di lavori, servizi e forniture;
 - b) le competenze maturate dal personale impegnato nell'esecuzione del contratto sono liquidate a seguito dell'approvazione della verifica di regolare esecuzione finale o, laddove prevista, della verifica di conformità o collaudo. Nel caso di contratti aventi durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base del valore di quanto eseguito o accertato nell'anno di riferimento.
2. I dati contenuti nei provvedimenti di liquidazione sono estratti e pubblicati ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii., nella sotto-sezione *“Personale - Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”* della sezione *“Amministrazione trasparente”*.

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente atto di indirizzo concerne la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 e dal DL 21 maggio 2025, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2025 n. 105 (di seguito "*Codice*") e si applica alle attività compiute nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture.
2. L'attribuzione degli incentivi economici, nell'ottica del principio del risultato, è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne al Comune di Padenghe sul Garda, di seguito anche solo "*Ente*", o di quelle a convenzione e interne ad altri enti pubblici e, per conseguenza, a ridurre il ricorso a professionisti esterni, con evidente contenimento della spesa in materia.

Articolo 2 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui al successivo art. 3, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente atto di indirizzo e relative tabelle allegate.
La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia formalmente nominato il Direttore dell'Esecuzione (di seguito DEC) quale figura distinta dal Responsabile del Progetto (di seguito RUP). La nomina del direttore dell'esecuzione deve avvenire con provvedimento motivato del Dirigente responsabile di Area o del responsabile di EQ.
L'elenco dei servizi di particolare complessità indicato nell'art. 32, comma 2, dell'Allegato II.14¹ del Codice è ritenuto indicativo e non tassativo². Le stazioni appaltanti o enti concedenti possono quindi identificare ulteriori servizi rilevanti, secondo specifici parametri (ad esempio:

¹ **Allegato II.14 – Art. 32** - Servizi e forniture di particolare importanza. (Come modificato dal Decreto Correttivo)

1. "Ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007.

2. Sono considerati servizi di particolare importanza, gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche i seguenti servizi:

- a. servizi di telecomunicazione;
- b. servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c. servizi informatici e affini;
- d. servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e. servizi di consulenza gestionale e affini;
- f. servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g. eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi;
- h. servizi alberghieri e di ristorazione;
- i. servizi legali;
- j. servizi di collocamento e reperimento di personale;
- k. servizi sanitari e sociali;
- l. servizi ricreativi, culturali e sportivi.

3. Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2.

² V. **parere MIT 3029/24** secondo cui La norma è chiara nel prevedere una elencazione indicativa. La complessità è decisa dalla Stazione appaltante in base ai parametri dati dall'art. 32, c. 2 dell'Allegato II.14: - profilo tecnologico; - pluralità di competenze; - componenti o processi produttivi innovativi; - elevate prestazioni funzionali; - organizzazione della stazione appaltante.

tecnologia, competenze, innovazione, ecc.), per i quali il RUP e il DEC devono essere distinti, rendendo possibile l'erogazione degli incentivi tecnici³. Come evidenziato da ultimo dalla delibera della Corte dei Conti -sezione regionale di controllo della Lombardia del 18 dicembre 2025, *“il requisito della particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, da cui discende la nomina del direttore dell'esecuzione come figura distinta dal RUP, rappresentando il presupposto applicativo incentivante, che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento, deve essere verificato con rigore e oggettività (Sez. reg. Contr. Campania n.191/2023/PAR, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna n.87/2020/PAR)*

2. L'incentivo è riconosciuto nel caso di attivazione del **rinnovo** previsto nel quadro economico iniziale dell'appalto e a condizione che la clausola sia poi effettivamente attivata dal RUP, così come statuito da ultimo dalla delibera della Corte dei Conti Lombardia del 18 dicembre 2025 n. 475, trattandosi di *“una nuova negoziazione del rapporto tra le medesime parti e, dunque, un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale, comportante effetti diversi dell'atto...per cui il rinnovo costituisce un nuovo affidamento diretto senza procedura comparativa”*.
3. L'incentivo è, altresì, riconosciuto nel caso di **proroga contrattuale**, ai sensi dell'articolo 120, comma 10, D.Lgs. 36/2023, purché rientri nello stanziamento del contratto e sia parametrato al valore della modifica contrattuale.
4. L'incentivo può essere riconosciuto per la sola fase dell'esecuzione nel caso di **proroga tecnica** di cui all'articolo 120, comma 11, d.lgs. 36/2023, solo qualora lo stesso sia previsto nello stanziamento del contratto e parametrato al valore della modifica contrattuale.
5. L'incentivo è riconosciuto anche negli affidamenti diretti, nelle concessioni e nei contratti di partenariato pubblico-privato (di seguito PPP), come previsto dalle recenti modifiche normative. Inoltre, l'incentivo può essere riconosciuto anche in caso di adesione a convenzioni Consip o ad altri strumenti di centralizzazione degli acquisti, a condizione che l'amministrazione aderente svolga attività tecniche rientranti tra quelle incentivabili, in conformità all'art. 45 del Codice e relative alla sola fase di esecuzione del contratto, e relative alle fattispecie per le quali il Responsabile di Area attesti la necessità, in base alle norme vigenti, della nomina di un DEC distinto dal RUP. L'incentivo è riconosciuto anche per gli affidamenti tramite accordi quadro, ma solo per i contratti applicativi.
6. Negli incentivi rientrano anche le adesioni a convenzioni ed accordi quadro dei soggetti aggregatori, ma solo per la fase di esecuzione del contratto, con le precisazioni sopra esposte.
7. Per gli affidamenti diretti relativi a progetti del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) digitali, la base d'asta per il calcolo degli incentivi è costituita dal prezzo contrattualizzato (IVA esclusa) e non dall'importo forfettario (*lump sum*) del contributo PNNR⁴.

³ V. parere MIT n. 3029/2024. l'elencazione dei servizi di particolare complessità di cui all'art. 32, comma 2, dell'allegato II.14 deve ritenersi solo indicativa, per cui residua in capo alle singole stazioni appaltanti la facoltà di individuare ulteriori servizi di particolare importanza (in base ai parametri dati dallo stesso art. 32, c. 2 dell'Allegato II.14: – profilo tecnologico; – pluralità di competenze; – componenti o processi produttivi innovativi; – elevate prestazioni funzionali; – organizzazione della stazione appaltante) per i quali RUP e DEC devono essere persone distinte e, conseguentemente, possono essere erogati gli incentivi tecnici.

⁴ V. parere MIT n. 3170/2024 secondo cui in caso di affidamento diretto di un PNNR digitale, la base d'asta su cui calcolare l'incentivo è il prezzo contrattualizzato nell'affidamento diretto IVA esclusa e non l'importo lump sum del contributo PNNR richiesto.

8. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al **2%**, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, al netto delle opzioni e al lordo dei costi della manodopera, degli oneri della sicurezza senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali. Il contributo fiscale IRAP⁵ a carico dell'Amministrazione e del relativo bilancio, dovrà essere inserito nel quadro economico, non rientrando nella quota dell'incentivo tecnico. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III. Nel caso in cui l'amministrazione adotti strumenti digitali avanzati quali Building Information Modeling (di seguito BIM⁶) per la gestione degli appalti, il limite massimo dell'incentivo è incrementato del 15%.
9. L'importo di cui al comma precedente, in particolare, è destinato:
- a. al personale che svolge le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4, per una quota dell'**80%**;
 - b. alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del **20%**, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
10. Ai fini di cui ai precedenti commi, il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice e al presente atto di indirizzo.

Articolo 3 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, comma 7, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, personale dell'ente, che svolgono le attività tecniche⁷ indicate nell'allegato I.10⁸ al Codice, incluso il personale con qualifica dirigenziale,

⁵ V. parere MIT n. 2986/2024: "L'Irap dovrà trovare copertura nel quadro economico dell'intervento, rinviando all'art. 10, comma 4, dello schema di "Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del d.lgs. N. 36/2023" approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 19 ottobre 2023. Il citato schema di regolamento recita che "Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l'Irap che trova copertura nel quadro economico "".

Con il **parere n. 3358 del 3 aprile 2025** il MIT ha affermato che l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 fa espressamente riferimento soltanto agli oneri previdenziali e assistenziali ricomprendendoli nell'ammontare complessivo da destinare agli incentivi per il personale chiamato a svolgere le funzioni indicate nell'allegato I.10. Pertanto, l'accantonamento del 2% è previsto per coprire gli incentivi economici e gli oneri previdenziali e assistenziali ma non include l'IRAP. L'imposta deve essere perciò considerata come un costo aggiuntivo che grava sul bilancio dell'ente.

⁶ V. parere MIT, n. 2877/2024. Il MIT ha confermato che l'incremento del 15% può essere applicato esclusivamente alla parte di incentivo relativa alle funzioni tecniche dell'appalto gestito con il BIM, in conformità con il comma 4 dell'art. 45 del D.lgs 36/2023. Questo chiarimento offre un riferimento importante per le amministrazioni che adottano strumenti digitali innovativi nella gestione degli appalti pubblici.

⁷ V. comunicato Presidente ANAC del 16.5.25 secondo cui "L'elenco delle attività riportate nel suddetto allegato è da considerarsi tassativo in quanto gli incentivi costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e, quindi, possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge".

⁸ Allegato I.10 al d.lgs. n. 36/23- Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure "Attività di:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;

in conformità alle modifiche introdotte dal DL 21 maggio 2025, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2025 n. 105.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i dipendenti, personale dell'ente – con qualifica dirigenziale e non che svolgono le seguenti attività tecniche:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto - RUP;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara (bando – regolamento di gara, lettera invito ecc.);
- direzione dei lavori (compresa regolare esecuzione);
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione (compresa verifica di conformità);
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- coordinamento dei flussi informativi.

3. Nell'ambito dei destinatari degli incentivi sono comprese a far data dal 1° gennaio 2025 anche le figure dirigenziali - che sono "*personale proprio*" dell'Ente - vista l'esplicita previsione normativa all'articolo 45, comma 4, secondo periodo, del Codice a seguito del DL 73/2025, convertito con la legge 105/2025. Pertanto, viene introdotta una deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti che consente di estendere agli stessi la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte. Sul piano oggettivo – invece – esulano dall'ambito delle funzioni tecniche le attività amministrative che, sebbene complesse, presiedono alla liquidazione dell'incentivo, che costituisce la fase di natura contabile e finanziaria che conclude l'intero procedimento senza esserne parte costitutiva⁹.

4. Gli incentivi tecnici possono essere ripartiti anche tra i collaboratori dei RUP o dei soggetti che svolgono funzioni tecniche, indipendentemente dal profilo tecnico o amministrativo, in

-
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario);
 - coordinamento dei flussi informativi."

⁹ V. Corte dei conti, sez. controllo Liguria - deliberazione n. 56/2025, che non ha ritenuto sia possibile includere tra i beneficiari dell'incentivo anche i dipendenti del servizio personale e finanziario che si occupano della materiale liquidazione dell'incentivo, attività intesa quale fase ultima ma non costitutiva del procedimento.

quanto le disposizioni normative prevedono espressamente la possibilità di ripartire gli incentivi tecnici anche tra i “*collaboratori*” del RUP o dei soggetti che svolgono funzioni tecniche, senza specificarne il profilo tecnico o amministrativo¹⁰.

5. In particolare, ai fini del riconoscimento degli incentivi in oggetto si tiene conto del ruolo e delle attività del RUP e di quello di responsabile di fase:

- Attività del RUP: tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, oltre a quelle previste dall’art.6¹¹ all’Allegato I.2 al Codice.

Come previsto dall’art. 15 comma 4 del Codice, il RUP può nominare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP, come indicato nelle tabelle A e B allegate.

Ai sensi dell’art. 15 comma 5 del Codice, il RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell’allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.

Di seguito vengono indicate le fasi della procedura e le relative attività tecniche:

- Fase ed attività di programmazione:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento).
- Fase ed attività di progettazione:
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

¹⁰ V. Corte dei Conti, sez controllo Toscana, deliberazione n. 3/2024.

¹¹ 1. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell’intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell’esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

2. Il RUP ha i seguenti compiti specifici:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), del codice. Predisporre altresì l’elenco annuale da approvare ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), del codice;

b) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell’intervento pubblico o promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;

c) propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

d) propone l’indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;

e) svolge l’attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell’articolo 15 del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione;

f) accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l’appalto in lotti ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del codice;

g) decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;

h) richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 93 del codice;

i) promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori;

l) provvede all’acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;

m) è responsabile degli adempimenti prescritti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell’intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione.
- Fase ed attività di affidamento:
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - attività oltre a quelle specificamente indicate all'art. 7¹² all'Allegato I.2 del Codice.
- Fase ed attività di esecuzione:
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario)
 - attività oltre a quelle specifiche di cui all'art. 8¹³ all'Allegato I.2 al Codice.

¹² 1. Il RUP:

a) effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;

b) svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata;

c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'articolo 93 del codice;

d) dispone le esclusioni dalle gare;

e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;

f) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;

g) adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa.

2. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

¹³ 1. Il RUP:

a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi;

b) autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;

c) vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;

d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;

e) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;

f) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

g) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;

h) trasmette al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;

i) accerta, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

l) autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;

m) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;

n) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

6. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.
7. Stante il carattere tassativo delle disposizioni in tema di incentivo per funzioni tecniche, in ordine all'individuazione delle condizioni previste per il riconoscimento dello stesso e alle attività cui tale emolumento è correlato, senza possibilità di procedere ad interpretazioni estensive della norma, non è possibile includere tra i destinatari dello stesso, i componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti¹⁴.

Articolo 4 - Gruppo di lavoro

1. Il Dirigente o responsabile EQ competente individua, mediante provvedimento, la struttura tecnico-amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascun membro, compresi i responsabili di fase, se nominati. Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo contestualmente in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente, nonché il personale in comando o in distacco presso l'Ente, se coinvolto nelle attività incentivabili.
3. In relazione alle attività/adempimenti assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, purché dotato delle specifiche competenze richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte.
Nel provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti dello stesso gruppo.

o) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 121 del codice;
p) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
q) attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'articolo 212, comma 3, del codice;
r) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;
s-bis) il RUP rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore;
t) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento;
u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;
v) vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

2. Le competenze del RUP indicate al comma 1, connesse a eventuali controversie o dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, sono esercitate in conformità agli articoli 215 e 216 del codice.

3. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

4. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi: di cui all'articolo 32 dell'allegato II.14

a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;
b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

5. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

¹⁴ V. parere ANAC funzione consultiva n.14 del 9 aprile 2025.

6. I dipendenti e i responsabili di fase indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub-procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai membri coinvolti, secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle allegate al presente atto di indirizzo.
La suddivisione deve essere motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascun lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 20.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il Dirigente o responsabile EQ che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni e a verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
9. Ai fini della nomina e dell'inserimento dei responsabili di fase di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) deve presentare una richiesta formale, motivando la necessità dell'incarico e specificando le mansioni da delegare rispetto a quelle previste nell'allegato I.2 del medesimo decreto.
Il Dirigente, o Responsabile EQ competente, previa verifica della congruità della proposta, provvede con atto formale alla designazione e alla conseguente rideterminazione della ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.
10. Il Dirigente, o Responsabile EQ competente, con provvedimento motivato, può modificare la composizione del gruppo di lavoro anche dopo l'avvio della fase di programmazione, affidamento ed esecuzione, qualora sopraggiungano esigenze organizzative, variazioni nelle competenze necessarie o cause di forza maggiore.

a. Condizioni di modifica:

La modifica del gruppo di lavoro può avvenire anche nei seguenti casi:

- Sostituzione di un componente per impedimento, trasferimento o cessazione dal servizio;
- Necessità di integrare il gruppo con ulteriori professionalità specialistiche;
- Ridefinizione delle attività a seguito di varianti approvate in corso d'opera;
- Razionalizzazione delle risorse per migliorare l'efficienza operativa.

b. Effetti sulla ripartizione dell'incentivo:

In caso di modifica della composizione del gruppo di lavoro:

- Se un componente viene sostituito prima del completamento delle attività assegnate, l'incentivo a lui spettante è riparametrato in base alla quota di lavoro effettivamente svolto e alla documentazione attestante il contributo prestato.
- Se un nuovo componente viene inserito, la quota dell'incentivo sarà redistribuita tra i membri in base al grado di responsabilità, la complessità dell'intervento e il contributo apportato, nel rispetto delle tabelle di ripartizione allegate al presente atto di indirizzo.
- Nel caso di ridefinizione dell'organizzazione interna del gruppo, il Dirigente, o Responsabile competente, è tenuto a determinare le nuove quote in modo proporzionato, formalizzando le modifiche con atto motivato.

Articolo 5 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione di cui al precedente art. 2, complessivamente maturato dal dipendente nel

corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.

Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dall'articolo 43 del Codice, incluso il Building Information Modeling (BIM) e altri strumenti avanzati, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Inoltre, eventuali economie derivanti dall'applicazione del limite massimo possono essere destinate alla formazione del personale tecnico o a investimenti in tecnologie per l'innovazione della gestione degli appalti.

Articolo 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente atto di indirizzo:
 - a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b. i lavori di importo inferiore a €. 40.000,00 (quarantamila euro);
 - c. gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €. 40.000,00 (quarantamila euro);
 - d. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56;
 - e. i lavori in amministrazione diretta;
 - f. le attività di carattere ordinario e gestionale che non rientrano tra quelle espressamente previste nell'allegato I.10 del Codice;
 - g. procedure per l'acquisizione di forniture e servizi nel caso in cui non sia nominato il Direttore dell'Esecuzione distinto dal Responsabile Unico di Progetto, come esplicitato dall'articolo 14, comma 8, del Codice per tutte le fattispecie.
 - h. i lavori, servizi e forniture – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house come previsto dal MIT nel parere con funzione consultiva n.36/2024.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso, l'incentivazione di cui al presente atto di indirizzo non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Articolo 7 - Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 2, comma 7, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 5, comma 2;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, o responsabile competente, di cui all'art. 20 del presente atto di indirizzo;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente;
 - ulteriori ed eventuali economie dell'incentivo.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.

Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture (BIM);
 - l'implementazione e l'integrazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e della gestione amministrativa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli e la digitalizzazione dei processi amministrativi.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, anche attraverso corsi di aggiornamento certificati;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;
 - lo sviluppo e l'adozione di strumenti di gestione digitale dei contratti pubblici in conformità con le direttive nazionali ed europee sulla digitalizzazione degli appalti.

CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI

Articolo 8 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima, indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo lavori fino alla soglia comunitaria	2,00%
Importo lavori superiore alla soglia comunitaria	1,80%

2. La percentuale da applicare è definita in base alle fasce indicate nella Tabella A.
3. Nel caso di contratti misti (che hanno ad oggetto due o più tipi di prestazioni) le quote si riferiscono al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. In ogni caso dalla base di calcolo della quota dell'incentivo è decurtato l'importo dei contratti che sarebbero stati esclusi dall'applicazione del presente atto di indirizzo se considerati separatamente.
4. Gli incentivi possono essere attribuiti anche per adesioni alle convenzioni quadro/accordi quadro di soggetti aggregatori, con riferimento alle sole pertinenti attività svolte dal personale interno all'Ente relative alla sola fase di esecuzione.

Articolo 9 - Disciplina delle varianti

1. Qualora siano previsti lavori opzionali, l'incentivo è calcolato sul solo importo contrattuale presunto.
L'accantonamento delle somme relative alle parti opzionali e alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120, lett. a), del Codice avviene con il provvedimento di esercizio dell'opzione o modifica.
2. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura. L'incentivo è calcolato esclusivamente sull'importo delle maggiori somme

stanziato rispetto a quelle originarie, nel rispetto del limite massimo del 2% previsto dall'art. 45 del Codice.

Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice e deve essere oggetto di specifica attestazione da parte del dirigente o responsabile competente.

3. Non comportano, in ogni caso, la maturazione di incentivi le varianti di cui all'art. 120, comma 1, lett. b), e di cui all'art. 120, comma 3, del Codice.

4. Non concorrono alla determinazione dell'incentivo le varianti derivanti da errori progettuali o da carenze nella fase di pianificazione e progettazione.

La natura dell'errore deve essere formalmente attestata dal RUP.

5. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente atto di indirizzo si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale".

In tali casi, l'incentivo è determinato sulla base delle somme effettivamente stanziato per il singolo lotto, in proporzione all'importo complessivo del progetto.

Articolo 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi relativi a lavori sono di norma assegnate tra i diversi componenti del gruppo di lavoro e sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dal personale in relazione alle mansioni dell'area in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalla **Tabella A** allegata al presente atto di indirizzo.

Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili e sono comprensive dei corrispondenti oneri riflessi.

3. La percentuale indicata nella **Tabella A** è destinata a incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori, previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

L'assegnazione dell'incentivo avviene in proporzione al grado di responsabilità e al contributo effettivo apportato dai singoli soggetti, nel rispetto dei criteri definiti dall'ente e delle normative vigenti.

In caso di accorpamento di più attività progettuali in un'unica fase, l'incentivo viene adeguatamente distribuito per riconoscere il lavoro effettivamente svolto.

4. Qualora una o più attività previste nella Tabella A non vengano svolte singolarmente ma siano integrate in un'altra fase della procedura, la riparametrazione dell'incentivo avviene per garantire il riconoscimento delle attività effettivamente svolte dal personale interno.

La riparametrazione deve essere motivata e approvata con specifico provvedimento del dirigente responsabile, assicurando coerenza con l'importo totale degli incentivi disponibili e con il limite massimo del 2% stabilito dal Codice dei contratti pubblici.

5. Per la fase di programmazione, qualora l'appalto sia escluso da tale fase, non si procederà al riconoscimento dell'incentivo a nessuna delle figure professionali indicate.

6. I lavori si intendono effettivamente realizzati, ai fini dell'erogazione dell'incentivo, qualora siano stati effettuati i necessari adempimenti conseguenti ed inerenti all'ultimazione dei lavori

stessi, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, le fasi di collaudo, accatastamento e frazionamento, agibilità, certificazione energetica, certificazione prevenzione incendi, ove richiesto dalle vigenti normative, e inserimento del fascicolo tecnico nelle relative banche dati in essere presso l'Amministrazione e quant'altro necessario, in caso di nuovi interventi, all'effettiva acquisizione dell'opera realizzata al patrimonio comunale.

7. La liquidazione degli incentivi per fasi, come previsto nelle premesse avviene secondo la seguente tempistica:
 - a) le competenze maturate dal personale incaricato dell'attività di programmazione, progettazione e affidamento sono liquidate a seguito della sottoscrizione del contratto di affidamento di lavori, servizi e forniture;
 - b) le competenze maturate dal personale impegnato nell'esecuzione del contratto sono liquidate a seguito dell'approvazione della verifica di regolare esecuzione finale o, laddove prevista, della verifica di conformità o collaudo. Nel caso di contratti aventi durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base del valore di quanto eseguito o accertato nell'anno di riferimento.
 - c) Qualora la fase di gara sia demandata all'esterno (es CUC) al personale dell'ente non verrà liquidato l'incentivo di tale fase, in quanto ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Codice, la centrale di committenza deve nominare un RUP per le attività di propria competenza.
 - d) Se una o più attività non vengono svolte o non risultano integrate in altre fasi, le risorse corrispondenti confluiscono nella quota del 20% di cui all'articolo 7 e sono destinate agli investimenti in innovazione e formazione del personale.

CAPO III - Incentivo per servizi e forniture

Articolo 11 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Importo per forniture e servizi fino alla soglia comunitaria	2,00%
Importo per forniture e servizi superiore alla soglia comunitaria	1,80%

2. La percentuale da applicare è definita in base alle fasce indicate nella **Tabella B**.
3. Nel caso di contratti misti (che hanno ad oggetto due o più tipi di servizi o forniture) le quote si riferiscono al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione.
4. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti esclusivamente a condizione che sia nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), quale figura distinta dal Responsabile del Progetto, ai sensi dell'art. 113 del Codice e del presente atto di indirizzo.

Articolo 12 - Disciplina delle varianti

1. Qualora siano previsti servizi o forniture opzionali, l'incentivo è calcolato sul solo importo contrattuale presunto.
L'accantonamento delle somme relative alle parti opzionali e alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120, lett. a), del Codice avviene con il provvedimento di esercizio dell'opzione o modifica.

2. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura. L'incentivo è calcolato esclusivamente sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie, nel rispetto del limite massimo del 2% previsto dall'art. 45 del Codice.

Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice e deve essere oggetto di specifica attestazione da parte del dirigente competente.

3. Non comportano, in ogni caso, la maturazione di incentivi le varianti di cui all'art. 120, comma 1, lett. b), e di cui all'art. 120, comma 3, del Codice.
4. Non concorrono alla determinazione dell'incentivo le varianti derivanti da errori da carenze nella fase di pianificazione e progettazione.

La natura dell'errore deve essere formalmente attestata dal RUP.

5. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente atto di indirizzo si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come *“funzionale”* ovvero *“prestazionale”*.
In tali casi, l'incentivo è determinato sulla base delle somme effettivamente stanziato per il singolo lotto, in proporzione all'importo complessivo del progetto.

Articolo 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi relativi a servizi e forniture sono di norma assegnate tra i diversi componenti del gruppo di lavoro e sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità dei servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalla Tabella B allegata al presente atto di indirizzo.
Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili e sono comprensive dei corrispondenti oneri riflessi.
3. La percentuale indicata nella Tabella B è destinata a incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori, previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
L'assegnazione dell'incentivo avviene in proporzione al grado di responsabilità e al contributo effettivo apportato dai singoli soggetti, nel rispetto dei criteri definiti dall'ente e delle normative vigenti.
In caso di accorpamento di più attività progettuali in un'unica fase, l'incentivo viene adeguatamente distribuito per riconoscere il lavoro effettivamente svolto.
4. Qualora una o più attività previste nella Tabella B non vengano svolte singolarmente ma siano integrate in un'altra fase della procedura, la riparametrazione dell'incentivo avviene per garantire il riconoscimento delle attività effettivamente svolte dal personale interno.

La riparametrazione deve essere motivata e approvata con specifico provvedimento del dirigente responsabile, assicurando coerenza con l'importo totale degli incentivi disponibili e con il limite massimo del 2% stabilito dal Codice dei contratti pubblici.

5. Per la fase di programmazione, qualora l'appalto sia escluso da tale fase, non si procederà al riconoscimento dell'incentivo a nessuna delle figure professionali indicate.
6. I servizi e le forniture si intendono effettivamente realizzati, ai fini dell'erogazione dell'incentivo, qualora siano stati effettuati i necessari adempimenti conseguenti ed inerenti all'ultimazione delle prestazioni con il rilascio del Certificato di Verifica di Conformità.
8. La liquidazione degli incentivi per fasi, come previsto nelle premesse avviene secondo la seguente tempistica:
 - a) le competenze maturate dal personale incaricato dell'attività di programmazione, progettazione e affidamento sono liquidate a seguito della sottoscrizione del contratto di affidamento di servizi e forniture;
 - b) le competenze maturate dal personale impegnato nell'esecuzione del contratto sono liquidate a seguito dell'approvazione della verifica di regolare esecuzione finale o, laddove prevista, della verifica di conformità o collaudo. Nel caso di contratti aventi durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base del valore di quanto eseguito o accertato nell'anno di riferimento.
7. Qualora la fase di gara sia fase sia demandata all'esterno (es CUC) al personale dell'ente non verrà liquidato l'incentivo di tale fase, in quanto ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Codice, la centrale di committenza deve nominare un RUP per le attività di propria competenza.
8. Se una o più attività non vengono svolte o non risultano integrate in altre fasi, le risorse corrispondenti confluiscono nella quota del 20% di cui all'articolo 7 e sono destinate agli investimenti in innovazione e formazione del personale.

CAPO IV– Incentivo per concessioni lavori servizi e forniture e Partenariato Pubblico Privato (PPP)

Articolo 14 - Graduazione della misura incentivante

1. In applicazione dell'art. 45 del codice dei contratti comma 2 ultimo periodo si definisce la seguente modalità di retribuzione quale incentivazione per le concessioni o partenariato pubblico privato delle funzioni svolte dei dipendenti la cui misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dei lavori o servizi in affidamento.
2. Nei contratti di concessione la quota dell'incentivo è calcolata sul valore della concessione calcolato ai sensi dell'art. 179 del Codice.
3. La selezione della matrice di calcolo pertinente per l'applicazione della percentuale incentivante è strettamente correlata alla natura predominante dell'attività oggetto dell'appalto. Tale correlazione stabilisce il quadro di riferimento per l'incentivo:
 - se l'appalto è classificato come Lavori, la percentuale da applicare sarà estratta dalla Tabella A allegata.
 - se l'oggetto dell'appalto ricade nella categoria Servizi o Forniture, la percentuale sarà definita dalla Tabella B allegata.
4. Gli incentivi per le concessioni di servizi sono attribuiti esclusivamente a condizione che sia nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), quale figura distinta dal

Responsabile del Progetto, ai sensi dell'art. 113 del Codice e con le modalità in precedenza indicate.

Articolo 15 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative alle attività inerenti alla concessione e le altre procedure di PPP sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nelle Tabelle A e B definite in relazione alle specifiche attività da svolgere.
2. Le percentuali indicate nelle suddette tabelle sono destinate ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori, previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
Rimane inteso che la ripartizione degli importi corrispondenti alle percentuali dovrà essere calibrata e ripartita, a seconda delle fasi, nell'ambito di tutto il periodo di durata della concessione.
3. Nel caso in cui, nell'ambito della procedura di affidamento, una o più attività indicate nelle Tabelle A e B siano accorpate in altra fase della gestione contrattuale, vale quanto disposto agli articoli precedenti per quanto attinente alla tipologia di appalto (lavoro o servizio).
4. Qualora la concessione abbia una durata pluriennale, l'importo annuale inerente agli incentivi relativi alla fase di esecuzione è da calcolare sul valore complessivo della concessione frazionato per gli anni della durata della concessione (Parere MIT n. 322672025).
5. Per le concessioni di lavori gli incentivi relativi all'intervento di costruzione delle opere vanno disciplinate così come previsto al capo II ed inseriti nel quadro economico dell'intervento a carico del concessionario e sono separate dalle attività incentivabili per la procedura della concessione disciplinati secondo il presente capo a carico dell'Ente.
6. Se una o più attività non vengono svolte o vengono affidate all'esterno o non risultano integrate in altre fasi, le risorse corrispondenti confluiscono nella quota del 20% di cui all'articolo 7 e sono destinate agli investimenti in innovazione e formazione del personale.

CAPO V - Norme comuni

Articolo 16 - Principi in materia di valutazione

1. Nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro il Dirigente o responsabile EQ competente indica in modo espresso le attività da espletare, quelle affidate all'esterno, le attività da non espletare e per l'incentivo per forniture e servizi la motivazione che è alla base per la nomina del direttore dell'esecuzione.
2. L'incentivo è attribuito a ciascun destinatario secondo le quote indicate nelle tabelle allegate al presente atto di indirizzo.
Ai fini dell'assegnazione, il dirigente o responsabile EQ tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) il rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività assegnata;
 - b) la completezza e la conformità dell'attività svolta rispetto alle disposizioni ricevute;
 - c) la competenza e professionalità dimostrate nello svolgimento delle funzioni assegnate;
 - d) la capacità di risoluzione dei problemi al fine di garantire la tempestività (tempi);
 - e) l'efficienza economica (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

3. L'incentivo è corrisposto esclusivamente per le attività effettivamente svolte, anche nel caso in cui l'opera non venga realizzata o il servizio/fornitura non sia acquisito, purché l'attività sia stata completata conformemente agli incarichi assegnati.
4. Il provvedimento con il quale viene determinata la corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente o responsabile competente deve basarsi su idonei elementi valutativi, che devono essere esplicitati nelle modalità di cui all'art. 20 del presente atto di indirizzo.
5. I dipendenti responsabili delle attività incentivate che non rispettino gli obblighi previsti dalla legge o dai provvedimenti attuativi, o che non svolgano le attività assegnate con la necessaria diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
Il dirigente o responsabile competente procede alla verifica e all'eventuale esclusione con provvedimento motivato.
6. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal soggetto responsabile al Responsabile del Personale, al Responsabile del servizio Economico Finanziario e all'OIV/Nucleo di valutazione, per quanto di rispettiva competenza.

Articolo 17 - Attività articolate e singole

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure professionali (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore dell'esecuzione e direttori operativi), spetta alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione degli altri soggetti assegnati alla medesima attività. La ripartizione dell'incentivo avviene all'interno della percentuale assegnata, con l'indicazione delle quote spettanti a ciascun componente del gruppo di lavoro, tenendo conto dell'effettivo apporto prestato.
2. In assenza di collaboratori o altre figure aggiuntive per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è attribuita al responsabile dell'attività, previo accertamento del rispetto dei presupposti per la corresponsione.
In ogni caso, l'assegnazione dell'incentivo deve essere conforme ai principi di equità e proporzionalità definiti nel presente atto di indirizzo.

Articolo 18 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, le relative percentuali si sommano, fermo restando il rispetto del limite massimo previsto dal Codice dei contratti pubblici.

Articolo 19 - Maturazione dell'incentivo

1. Per quanto concerne i lavori, la liquidazione dell'incentivo relativa all'espletamento delle fasi di programmazione, progettazione ed affidamento che non possono essere liquidate separatamente è subordinata alla stipula del contratto e pertanto e qualora non si addivenga alla stipula del contratto, nulla sarà dovuto al personale dipendente. La fase di esecuzione verrà liquidata a seguito di collaudo o per opere pluriennali in base allo stanziamento dei lavori, come certificato dal Direttore dei lavori.
2. Per quanto concerne i servizi e le forniture, la liquidazione dell'incentivo relativo all'espletamento delle fasi di programmazione, progettazione ed affidamento è subordinata alla stipula del contratto e pertanto che non possono essere liquidate separatamente e qualora non si addivenga alla stipula del contratto, nulla sarà dovuto al personale dipendente. La fase dell'esecuzione verrà liquidata a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Fanno eccezione gli appalti di servizi e forniture pluriennali, per i quali la liquidazione annuale per la sola fase di esecuzione dovrà essere parametrata allo stato di avanzamento del contratto, come certificato dal Direttore dell'Esecuzione.

3. Per quanto concerne l'accordo quadro, come sostenuto dalla Corte dei Conti e in linea con i chiarimenti del MIT, gli incentivi devono essere calcolati sugli importi effettivi dei singoli contratti attuativi, al netto di IVA e ribasso, e non sul massimale complessivo dell'accordo quadro. La base di calcolo deve quindi essere l'importo di ciascun contratto applicativo, e il quadro economico di ogni singolo contratto deve prevedere la quota di incentivo. Nelle ipotesi in cui il RUP dei singoli contratti attuativi sia soggetto diverso dal RUP dell'accordo quadro, anche laddove l'esecuzione dei contratti attuativi sia imputata ad altra Amministrazione, la quota di incentivo spettante al RUP e ai suoi collaboratori è ripartita come segue: al RUP dell'accordo quadro il 20%; al RUP di ciascun contratto attuativo l'80%. La medesima proporzione si applica di conseguenza per determinare le percentuali dei rispettivi collaboratori.

Articolo 20 - Accertamento delle attività svolte

1. Gli incentivi per le funzioni tecniche vengono corrisposti dal Dirigente/responsabile EQ competente o da altro dirigente/responsabile di Area incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo.
2. Il Dirigente o responsabile EQ competente, su proposta del RUP, redige per ciascun intervento una relazione, adeguatamente motivata, che accerta:
 - le risorse potenzialmente erogabili;
 - la maturazione dell'incentivo come disposto dall'articolo 19 del presente atto di indirizzo;
 - la verifica del rispetto dei tempi e dei costi previsti, e il calcolo delle eventuali decurtazioni ai sensi del successivo art.21;
 - la suddivisione dell'incentivo tra gruppi di lavoro;
 - le attività svolte internamente da ciascuna unità di personale, richiamando l'atto di costituzione del gruppo di lavoro e le successive modifiche intervenute;
 - la quota spettante a ciascuna unità di personale;
 - le quote non erogate da destinare al fondo innovazione ai sensi del successivo art.25.
3. Al fine dell'accertamento, il RUP fornisce per iscritto al Dirigente o responsabile EQ competente tutte le informazioni necessarie all'elaborazione della relazione.
4. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei tempi e dei costi previsti, si fa riferimento ai tempi imposti dalla normativa nonché, a seconda dell'attività, ai tempi previsti dai cronoprogrammi, dai documenti di programmazione dell'Ente.

Il Dirigente o responsabile EQ competente costituisce il gruppo di lavoro e definisce i tempi articolati nelle quattro fasi in cui si sviluppa il ciclo di vita dei contratti pubblici:

- Programmazione: per importi superiori a € 140.000,00 (servizi e forniture) o € 150.000,00 (lavori), vengono presi in considerazione i tempi del programma triennale; per importi inferiori a € 140.000,00 (servizi e forniture) o € 150.000,00 (lavori), non essendo prevista dal Codice la fase di programmazione si considerano i tempi a partire dalla progettazione.
- Progettazione: i tempi sono definiti dal Dirigente o responsabile competente;
- Affidamento: i tempi sono stabiliti dall'Allegato I.3 al Codice;
- Esecuzione: rispetto della tempistica di cui all'allegato II.14 al Codice e dal Contratto.

Con riferimento ai costi si comparano i costi effettivamente sostenuti rispetto a quelli previsti nel quadro economico di aggiudicazione e nel contratto.

5. Nel caso di accertamento negativo o solo parzialmente positivo, il Dirigente o responsabile EQ competente riporta nella relazione le motivazioni degli errori e dei ritardi, anche valutando le giustificazioni presentate dal RUP o dal personale, prima di adottare l'atto definitivo.
6. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili dell'incremento dei tempi o dei costi non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.
7. Ferme restando ulteriori forme di responsabilità, non ha in ogni caso diritto al compenso incentivante il personale che abbia violato gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che non abbia svolto i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
8. Nei casi di esito negativo o parzialmente positivo dell'accertamento, l'Ente procederà al recupero delle somme non dovute erogate, ove già corrisposte, anche mediante decurtazione delle quote di incentivo spettanti per altri interventi.
9. Il Dirigente o responsabile EQ competente dispone con proprio atto la riduzione dei compensi nella misura stabilita dal successivo articolo 21, riservandosi la facoltà di segnalare eventuali responsabilità agli uffici preposti.

Articolo 21 - Riduzione dell'incentivo in caso di incremento di costi o tempi di esecuzione

1. Qualora, durante la fase di progettazione dei lavori, si verifichino ritardi non giustificabili nella predisposizione degli elaborati da parte del personale, tali da determinare la necessità di un aumento dei costi, al Responsabile Unico del Progetto (RUP) e ai suoi collaboratori non sarà corrisposto l'incentivo relativo alla fase progettuale.
2. Qualora si verifichino ritardi imputabili nella gestione del processo di verifica/validazione da parte del personale preposto, e tali ritardi determinino un aumento dei costi per l'Amministrazione, l'incentivo relativo alla fase interessata non sarà corrisposto al personale coinvolto, inclusi il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e i suoi collaboratori.
3. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di affidamento/appalto, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo, salvo che il ritardo sia giustificato da cause di forza maggiore o da eventi imprevedibili non imputabili ai soggetti incentivati.
4. Qualora si verifichino ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120 del Codice o da eventi straordinari e non prevedibili, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto secondo le percentuali stabilite nella tabella sottostante.
5. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120 del Codice, l'incentivo spettante al Responsabile Unico del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà decurtato secondo le percentuali definite nella tabella sottostante.

TABELLA		
Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo

Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40 % del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
	Oltre il 70% del tempo contrattuale	100%
	Oltre il 100% del tempo contrattuale	100%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21 al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%
	Oltre il 60% dell'importo contrattuale	100%

6. Il calcolo delle decurtazioni è riferito alla singola attività e non ha effetto sugli altri gruppi di attività.
7. Non influiscono sulla determinazione dell'incentivo erogabile i ritardi e costi non imputabili al personale ma dovuti, a titolo esemplificativo, a:
 - modifiche di cui all'art. 120 del Codice;
 - sospensioni di cui all'art 121 del Codice;
 - inadempienze della ditta appaltatrice;
 - modifiche normative, delle clausole contrattuali o dei documenti di programmazione dell'Ente;
 - eventi eccezionali e imprevedibili;
 - responsabilità di professionisti esterni.

Articolo 22 - Quantificazione definitiva dell'incentivo

1. A seguito dell'accertamento delle attività svolte, viene quantificato l'ammontare dell'incentivo da ripartire tra il personale secondo i criteri e le modalità stabilite dagli articoli seguenti.
2. La relazione di accertamento delle attività svolte e del relativo incentivo spettante viene approvata mediante provvedimento del Dirigente/responsabile EQ.
3. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, gli incentivi complessivamente maturati nel corso dell'anno da ciascuna unità di personale, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale¹⁵.
Il limite è da calcolarsi con riferimento al principio di competenza, in base alla data di maturazione dell'incentivo definita all'articolo 19 e articolo 20 del presente atto di indirizzo.
4. Gli incentivi sono erogabili anche ai titolari di incarico di Elevata Qualificazione e ai Dirigenti.

¹⁵ **NB:** Per trattamento economico complessivo annuo lordo si intende: stipendio tabellare, IIS, 13° mensilità, RIA, indennità di comparto, salario accessorio fisso e variabile.

Articolo 23 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente o responsabile EQ competente, previa verifica dell'effettività delle attività svolte e dei relativi tempi, sentito il RUP.

Il dirigente o responsabile EQ competente accerta e attesta le specifiche attività eseguite dal dipendente sulla base delle schede di rendicontazione riferite a ciascun lavoro, servizio o fornitura, in conformità alle disposizioni del D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, successivamente alla stipula del contratto per le fasi di programmazione, progettazione ed affidamento e del collaudo (per la fase dell'esecuzione,) dell'intervento e/o dell'anno stesso.

In caso di procedure pluriennali, la liquidazione della fase di esecuzione può essere effettuata per stati di avanzamento, previa verifica della corretta esecuzione delle attività incentivabili (art. 45, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023).

3. Ai fini della liquidazione, il dirigente o responsabile EQ competente unitamente al RUP predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività ,oppure una scheda cumulativa per tutti i componenti del gruppo contenente per ognuno, almeno:

- il tipo di attività assegnata/effettivamente svolta;
- la percentuale di completamento nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi di esecuzione;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare;
- l'eventuale applicazione di riduzioni o decurtazioni, in conformità all'art. 21 del presente atto di indirizzo.

4. La liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche nei lavori e servizi di durata pluriennale per la fase di esecuzione può avvenire progressivamente in corrispondenza degli stati di avanzamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, purché sia rispettato il principio del risultato¹⁶.

5. La liquidazione è subordinata alla verifica della conformità delle attività ai criteri stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici e alla **validazione del dirigente/responsabile EQ** competente, al fine di garantire trasparenza e correttezza nell'erogazione dell'incentivo.

6. I provvedimenti di liquidazione degli incentivi tecnici non devono essere pubblicati integralmente ai sensi del D.Lgs. 33/2013. Tuttavia, i dati rilevanti devono essere pubblicati per garantire la trasparenza sull'uso delle risorse pubbliche¹⁷.

Articolo 24 - Liquidazione dell'incentivo personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, come modificato dal D.lgs.209/2024 e confermato con decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025, n.105, il personale con qualifica dirigenziale può essere destinatario degli incentivi per funzioni tecniche.

¹⁶ V. Parere MIT n. 326/2024 e Comunicato Presidente ANAC del 16.5.25.

¹⁷ V. Parere MIT n. n. 3041/2024 secondo cui non sussiste alcun obbligo di pubblicazione, ai sensi del d.lgs. 33/2013, delle determinazioni dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori. Si può tuttavia ritenere che dalle suddette determinazioni possano essere estratti i dati rilevanti da pubblicare ai sensi dell'art. 18 medesimo, coerentemente all'art. 1, comma 1 del cit. decreto 33/2013, volto a garantire la trasparenza delle risorse pubbliche effettivamente utilizzate.

2. Nel caso in cui un'attività sia interamente svolta da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo possono essere riconosciute nei limiti previsti dalla normativa vigente e sulla base di una verifica dell'effettivo svolgimento delle funzioni incentivabili.
3. Nel caso di erogazione degli incentivi al personale dirigenziale o al responsabile EQ, al fine di evitare un possibile conflitto di interessi e garantire la terzietà del soggetto deputato al controllo in tale ambito, sarà il dirigente/responsabile di servizio diverso da quello che ha svolto l'attività incentivabile, appositamente individuato dall'organizzazione dell'Ente, sentito il RUP, ad accertare e attestare le specifiche funzioni tecniche svolte¹⁸.

Articolo 25 – Quote non distribuite

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni:
 - non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, o responsabile competente;
 - non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente;
 - non dovute in base ad accertamento negativo o solo parzialmente positivo delle attività svolte;
 - non dovute a causa del superamento dell'importo massimo erogabile al personale nell'anno; non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo innovazione.
2. In caso siano stati effettuati accantonamenti superiori alla quantificazione prevista dagli artt. 8, 11 e 14 del presente atto di indirizzo, la quota eccedente rientra nelle disponibilità complessive del bilancio dell'Ente.

CAPO VI - Incentivi per la CUC

Articolo 26 – Incentivi per il personale della Centrale Unica di Committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa può essere attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'articolo 45 del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 36/2023 e delle norme vigenti.
2. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.
3. Il Comune di Padenghe sul Garda fa parte dell'azienda speciale consortile Brescia Est che si occupa di tutti i servizi socio-assistenziali dei comuni aderenti. L'azienda speciale effettua le gare d'appalto per i comuni relativamente ai servizi previsti in convenzione e per quelli affidati dai comuni. Qualora l'azienda speciale consortile nomini, nel rispetto di quanto prevede l'art.32 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, il dipendente/responsabile di Area del comune di Padenghe sul Garda direttore dell'esecuzione del contratto per la parte concernente Padenghe sul Garda, allo stesso compete la quota dell'incentivo corrispondente.

CAPO VII - Norme Finali

Articolo 27 - Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente atto di indirizzo, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno collaborato alla loro produzione secondo

¹⁸ V. Comunicato **Presidente ANAC** del 16.5.25.

gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva del Comune di Padenghe sul Garda

2. L'Ente potrà apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, in conformità ai principi stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici, come modificato dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i..
3. Gli elaborati possono essere utilizzati dai dipendenti coinvolti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale, nel rispetto delle normative sulla riservatezza e sulla proprietà intellettuale.
4. L'uso degli elaborati da parte di altri enti o soggetti terzi è subordinato a preventiva autorizzazione dell'Ente, nel rispetto delle norme sulla gestione e tutela del patrimonio informativo pubblico

Articolo 28 - Entrata in vigore norma di rinvio e abrogazioni

1. Il presente atto di indirizzo si applica dal momento della sua approvazione anche relativamente alle procedure in essere relative ad appalti disciplinati ai sensi del D.Lgs.36/2023 entrato in vigore il 1° luglio 2023, per quanto concerne le modalità di liquidazione.
2. Per quanto non previsto dal presente atto di indirizzo, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.
3. In caso di contrasto fra la normativa, anche sopravvenuta, e il presente atto di indirizzo prevale la normativa.
4. Qualora intervengano deliberazioni interpretative di ANAC, Corte dei Conti etc. si darà attuazione alle stesse, anche in assenza di una modifica espressa del presente atto di indirizzo.